

Regolamento relativo al sostegno per i servizi socio-educativi alla prima infanzia nel comune di Vallarsa

Articolo 1

In accordo con le finalità della L.P.n.4/2002 il comune di Vallarsa riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Articolo 2

Al fine di raggiungere tale obiettivo il comune di Vallarsa intende sostenere il ricorso a servizi socio-educativi per la prima infanzia valorizzando il ruolo della famiglia e tenendo conto della struttura abitativa caratterizzante il territorio comunale.

Articolo 3

Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni dei bambini e delle bambine sarà erogato un contributo a coloro che, avendone titolo nei confronti di minori residenti in Vallarsa, usufruiscono dei servizi socio-educativi erogati secondo le modalità previste dalla L.P. n.4/2002 e relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 4

L'accesso ai servizi educativi alla prima infanzia potrà avvenire attraverso il ricorso a nidi d'infanzia ove risulti possibile stipulare convenzioni con comuni vicini che ne siano dotati o venga istituito un nido sul territorio comunale.

In alternativa qualora tale modalità di accesso non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dalla famiglia per motivate esigenze di carattere logistico o economico o organizzativo, sarà possibile il ricorso ad organizzazioni che, in accordo con l'articolo 4 della L.P.4/2002, forniscano un servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter.

Articolo 5

L'accesso ai servizi forniti dalle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 potrà avvenire solo attraverso soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 8 della L.P.n.4/2004 e che siano presenti con operatori attivi nel comune di Vallarsa.

Tenuto conto della particolare situazione geomorfologica della Vallarsa e dietro richiesta motivata da ragioni di carattere logistico, alle famiglie sarà riconosciuta la possibilità di usufruire di operatori appartenenti alle organizzazioni riconosciute di cui al comma precedente ed operanti nei comuni confinanti con il comune di Vallarsa.

Articolo 6

Nel caso del ricorso al nido d'infanzia tariffe e contributo comunale saranno definite in occasione dell'approvazione della relativa convenzione o dell'atto di istituzione che ne regolamentano l'uso. In ogni caso nella fissazione dell'entità del contributo sarà tenuto conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale, delle condizioni socioeconomiche della famiglia.

Articolo 7

In relazione all'accesso al nido familiare-servizio Tagesmutter il contributo dell'Amministrazione comunale sarà fissato annualmente con delibera del consiglio comunale. Nella fissazione dell'entità dello stesso sarà tenuto conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale, delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Il contributo sarà liquidato trimestralmente dietro presentazione di una rendicontazione sottoscritta da almeno un genitore e dall'organizzazione erogatrice dei servizi.

Al fine di ridurre le complicazioni burocratiche per gli utenti il contributo potrà, su richiesta scritta preventiva della famiglia, essere versato direttamente all'organizzazione erogatrice del servizio. In tal caso la documentazione dovrà essere integrata con copia della fattura indirizzata alla famiglia.

Articolo 8

I controlli periodici di cui all'articolo 10 lettera d) della L.P. n.4/2002 saranno effettuati secondo modalità definite con successivo provvedimento di giunta. Tale provvedimento terrà conto di eventuali linee guida emanate dai competenti servizi della Provincia Autonoma di Trento.

Nel caso di ricorso, ai sensi dell'articolo 5 secondo comma, ad operatrici operanti in comune confinante, i controlli potranno avvenire sulla base di apposita convenzione con il comune in cui fisicamente viene fornito il servizio.

Articolo 9

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni di cui all'articolo 4 sono tenute a fornire all'Amministrazione comunale copia del tariffario praticato ed a segnalare eventuali variazioni del medesimo. L'Amministrazione comunale curerà, nelle forme ritenute più opportune, che gli interessati vengano a conoscenza delle tariffe praticate dalle organizzazioni riconosciute.

Articolo 10

Al fine di accedere al contributo gli interessati dovranno presentare domanda scritta all'amministrazione comunale almeno un mese prima della data in cui iniziano ad usufruire del servizio. La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte dell'organizzazione prescelta.

Il contributo comunale sarà in ogni caso calcolato a partire da un mese dopo la presentazione della domanda.

La domanda dovrà specificare il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile, e le eventuali altre indicazioni richieste dai competenti uffici comunali.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio di ragioneria. Avverso ad eventuale provvedimento di diniego del contributo stesso è ammesso il ricorso alla Giunta comunale che dovrà pronunciarsi entro un mese dalla data di ricevimento del ricorso.

Articolo 11

Al fine di garantire la partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative viene istituita la consulta comunale della prima infanzia. A tale organismo partecipano di diritto:

- i genitori degli utenti del servizio
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni fornitrici del servizio (nido d'infanzia e/o nido familiare servizio Tagesmutter.
- l'assessore competente o suo delegato che la presiede
- due rappresentanti del consiglio comunale di cui uno designato dalle minoranze

La consulta potrà, ove i membri di diritto lo ritengano opportuno, essere integrata con esperti dei processi educativi

Articolo 12

La consulta della prima infanzia si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che il Presidente o tre membri di diritto lo ritengono opportuno. Modalità di convocazione e di funzionamento della consulta saranno decise, a maggioranza, dai partecipanti alla medesima, ispirandosi ai principi della democrazia, della funzionalità e della semplificazione burocratica. Le modalità di convocazione, nella garanzia della comunicazione a tutti gli aventi diritto, potranno prevedere anche l'uso del telefono o degli strumenti informatici.

La consulta fornirà all'amministrazione comunale valutazioni sull'adeguatezza dei servizi offerti e pareri motivati su eventuali modifiche auspicabili. Potranno essere, inoltre, avanzati suggerimenti anche relativi ad altre iniziative riguardanti la prima infanzia.

Articolo 13

“Fino all’approvazione di un nuovo tariffario il contributo comunale per ogni ora di ricorso al nido familiare-servizio Tagesmutter viene fissato pari a:

-euro 3,50.= all’ora per i nuclei familiari con reddito lordo dichiarato l’anno precedente quello in cui il contributo viene usufruito inferiore a 9.000,00.= euro/anno, per ogni componente del nucleo familiare;

-euro 3,00.= all’ora per i nuclei familiari con reddito lordo per ogni componente dichiarato l’anno precedente quello in cui il contributo viene usufruito compreso tra 9.000,00 e 12.000,00.= euro anno,

-euro 2,50.= all’ora per i nuclei familiari con reddito lordo per ogni componente dichiarato l’anno precedente quello in cui il contributo viene usufruito compreso tra 12.000,00.= e 15.000,00.= euro anno,

-euro 1,90.= all'ora per i nuclei familiari con reddito lordo per ogni componente dichiarato l'anno precedente quello in cui il contributo viene usufruito superante i 15.000,00.= euro anno.

Al fine del computo del reddito familiare saranno presi in considerazione i componenti il nucleo familiare come risultanti dall'anagrafe.

Nel caso in cui uno stesso nucleo familiare si avvalga del nido familiare-servizio Tagesmutter per più figli, nello stesso anno il contributo comunale riconosciuto per ogni ora di ricorso allo stesso viene incrementato di Euro 1,00.= all'ora per ogni figlio che usufruisca del servizio oltre al primo, senza differenziare tale supplemento in base al reddito netto annuo.

In casi di mancata presentazione della copia della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare il contributo sarà pari ad euro 1.60.= all'ora".

Nel caso il nucleo familiare comprenda un solo genitore il sostegno orario viene aumentato di 0,50 euro /ora per ciascuna classe di reddito;

Articolo 14

In via transitoria, fino a quando non vi sarà almeno un organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L.P.n.4/2002 avente operatori attivi nel comune di Vallarsa, il sostegno finanziario del comune può essere attivato anche nei confronti di chi utilizza i servizi di nido familiare - servizio Tagesmutter fornito da organizzazioni che, pur avendo già richiesto l'iscrizione a tale albo, non l'hanno ancora ottenuta in conseguenza del non avvenuto completamento della fase istruttoria.

In prima applicazione i soggetti che già usufruiscono del servizio di Tagesmutter in relazioni a convenzioni precedentemente in vigore sono esentati dal rispetto dei termini di cui all'articolo 10.

Sempre in prima applicazione al fine di poter attivare i necessari processi burocratici e, per un periodo massimo di tre mesi, il contributo orario per i soggetti di cui al comma precedente sarà pari a quello previsto per la convenzione avente scadenza con il tre ottobre 2004.